

Comune di Guardistallo

Provincia di Pisa

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 11 del 25/03/2022**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO
ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 4 - ACCERTAMENTO
ART. 5 - RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 6 - SANZIONI ED INTERESSI
ART. 7 - RIMBORSI, VERSAMENTI MINIMI E COMPENSAZIONE
ART. 8 - CONTENZIOSO
ART. 9 - GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 10 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO
ART. 11 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
ART. 12 - SOGGETTI PASSIVI
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART. 14 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI
ART. 15 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
ART. 16 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
ART. 17 - TARIFFA DELLA TARI
ART. 18 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI
ART. 20 - PIANO FINANZIARIO
ART. 21 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 23 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 24 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
ART. 25 - TARI TEMPORANEA
ART. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 27 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PERIMETRATE E DELLE ZONE NON SERVITE
ART. 28 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 29 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 30 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 31 –	REGOLAMENTAZIONE PER IL COMPOSTAGGIO E MICROFILTRAZIONE ACQUA DA BERE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
ART. 32 –	ESENZIONE A FAVORE DI NUOVE IMPRESE
ART. 33	ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 34 –	AGEVOLAZIONI TARI CONNESSE A SITUAZIONI DI EMERGENZA SANITARIA
ART. 35 –	CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 36 –	DICHIARAZIONE DI INIZIO , VARIAZIONE E CESSAZIONE
ART. 37 –	RISCOSSIONE
ART. 38 –	DILAZIONE DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI
ART. 39 –	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ART. 40 –	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.41	NORME FINALI E DI RINVIO
ART.42	DECORRENZA ED EFFICACIADEL REGOLAMENTO

ALLEGATO A *Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti*

ALLEGATO B Individuazione zona raccolta rifiuti urbani

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Guardistallo, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Guardistallo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana ed Ambientale.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1 comma 692 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 4

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano a destinazione ordinaria, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Non si procede ad accertamento e ad azione di recupero fino ad euro 30,00 comprese, oltre all'ammontare del tributo, le sanzioni e gli interessi; l'importo minimo non vale come franchigia e non si applica qualora la violazione sussista per più anni

Articolo 5 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune può utilizzare tutti gli strumenti e le modalità di riscossione coattiva previsti dalla normativa nazionale in materia.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. A partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019, viene esteso alla riscossione dei tributi locali e dunque anche della TARI, l'istituto dell'accertamento esecutivo; in mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione lo stesso diventa titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in presenza di condizioni attenuanti o esimenti quali ad esempio, in caso di omesso versamento, l'obiettivo, straordinaria e documentata impossibilità ad eseguire il versamento, l'errore o le fuorvianti indicazione dell'ufficio in merito alla materia imponibile, le evidenti criticità nell'interpretazione delle norma che hanno indotto in errore il contribuente ed in ogni caso, conforme alla normativa vigente in materia, in cui il responsabile del tributo ritenga di applicare tale disposizione.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7

RIMBORSI, VERSAMENTI MINIMI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00.
4. Non si fa luogo a versamento volontario per la tassa rifiuti TARI se l'importo annuo da versare è inferiore o uguale ad € 12,00.
5. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati da un soggetto passivo contitolare anche per conto degli altri.
6. E' altresì ammessa la compensazione nell'ambito della stessa tipologia di tributo e secondo le disposizioni di legge e del regolamento per la disciplina delle entrate comunali anche tenuto conto delle modalità di versamento previste per legge per i tributi comunali.

Articolo 8 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 9 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal DLgs. 116/2020, dal Regolamento comunale di Igiene urbana ed Ambientale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 10 1. DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune a qualsiasi uso adibiti sia ad utenza domestica che ad utenza non domestica, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti al tributo, tutti i locali domestici predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi (a titolo di esempio acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi (a titolo di esempio acqua, energia elettrica, gas) o forniti,

ancorché parzialmente, di impianti, attrezzature o arredi oppure ogniquale volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività economica nei locali medesimi.

2. Ai fini del presente regolamento e dell'imponibilità si intende per:

- a) LOCALI le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse ad ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) AREE SCOPERTE sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; sono soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche; sono altresì soggette al tributo tutte le aree aventi destinazione accessoria o pertinenziale di aree operative a loro volta assoggettate al prelievo.
- c) UTENZE DOMESTICHE, le superfici adibite a civili abitazioni e dettagliatamente:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori a servizio diretto (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli a servizio indiretto, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, taverne, magazzini, locali comunque denominati, fondi, serre, ecc.) destinati a servizio in modo permanente o continuativo ai locali principali rispetto ai quali si trovano in rapporto funzionale.
- d) UTENZE NON DOMESTICHE, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e dettagliatamente:
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), affittacamere, residence, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le Unità Sanitarie Locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative

anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;

- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
 - tutti i vani principali, i vani accessori e le pertinenze coperte, degli impianti sportivi coperti.
3. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, l'area di rifornimento, individuata nella proiezione al suolo della pensilina, le aree accessorie o pertinenziali collegate alle aree operative.

Articolo 12

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque realizzi il presupposto oggettivo del possesso o della detenzione di locali ed aree tassabili; in caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. La tassa è dovuta dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie di locali e di aree nei seguenti casi:
 - a) per detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) per locali tenuti a disposizione;
 - c) per autorimesse o cantine o magazzini non pertinenziali o comunque non collegabile ad un'abitazione, salvo non sia prodotto contratto di locazione o comodato di durata superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile e titolare del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (alberghi, pensioni, residence, affittacamere e simili) il soggetto obbligato è individuato nel gestore l'attività; in particolare i locali destinati ad affittacamere sono quelli per i quali l'esercizio dell'attività è svolto con l'assenso della pubblica amministrazione a seguito di presentazione di SCIA o di altra comunicazione prevista per legge.

Articolo 13

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo la base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARES di cui rispettivamente all'art.14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 o ai fini TARSU di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. In caso di variazioni o di modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi della TARI sono tenuti a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138; dovranno essere altresì indicati i dati catastali, completi dell'unità principale e di eventuali pertinenze considerate nella determinazione della superficie catastale, allegando visura e planimetria aggiornate.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano di categoria A,B,C a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme che devono essere idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000 n.212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è misurata sul filo interno dei muri ed è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei pilastri e dei muri interni. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 2,4 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte imponibili la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 14

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, locali caldaie, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari adibite a civile abitazione privi di tutte le utenze attive di servizi pubblici (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- unità immobiliari non suscettibili di produrre rifiuti per oggettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, per lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi o sia stata presentata idonea documentazione prevista dalla vigente normativa in materia edilizia (es. CIA o SCIA), limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di abitabilità/agibilità e comunque dalla data di effettivo inizio di occupazione dei locali;
- superfici coperte di altezza inferiore a 240 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili come terrazzi, balconi scoperti, porticati e verande o simili purché non chiusi, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari.

Utenze non domestiche

- locali ed aree di utenze non domestiche ove si formano rifiuti pericolosi e tutte quelle sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti come previsto dall'art.185 D. Lgs. N.152 del 03/04/2006;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, locali di essiccazione e stagionatura e simili, e comunque dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili

direttamente nell'attività stessa; queste non sono aree escluse ma parti di superfici escluse ;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo;

c) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici, adibiti a stalle e ricoveri per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio al servizio pubblico di raccolta prestato e svolto dal comune anche tramite gestore per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;

e) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;

f) locali ed aree in uso al Comune;

g) locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune i relativi rifiuti urbani per effetto di norme legislative, regolamenti e ordinanze in materie sanitaria,

ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di stato esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alla sanzione per infedele dichiarazione.

Articolo 15

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	20
Autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto	40
Verniciatura, galvanotecnici	40
Laboratori di analisi mediche, ambulatori specialistici, laboratori fotografici, eliografie	20
Pescherie, pollerie, macellerie, norcinerie	10
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Tipografie, stamperie	30
Marmisti, vetrerie	30
Edili	20
Agricole	40

3. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
- Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo e di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
- In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Articolo 16

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani

prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Articolo 17

TARIFFA DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 in conformità al comma 651 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 22 del presente regolamento.

Articolo 18

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 19

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. Le tariffe della TARI, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base ai criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della Delibera ARERA 443/2019 e successive modifiche e integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b. ai sensi del D.P.R. n.158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito per legge, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
- c. Ai sensi del D.P.R. n.158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
- d. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
- e. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 20

PIANO FINANZIARIO

- La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 21

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 34 comma 6.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Articolo 22

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività principale, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica individuata, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) .
5. Alle superfici, se ben perimetrate, che presentano un'autonoma, distinta utilizzazione e con separate autorizzazioni, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo è dovuto distintamente per la parte adibita ad abitazione e per quella adibita all'attività svolta per ciascuna delle quali si applicano i relativi criteri di determinazione.

Articolo 23

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa della TARI per le utenze domestiche residenti e non residenti è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della TARI, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 36 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa; tali variazioni decorrono dal primo giorno successivo a quello dell'evento.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi previa presentazione di apposita documentazione;
 - c. soggetto recluso in istituto penitenziario
 - d. altro caso debitamente dimostrato e documentato.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale o per le abitazioni a disposizione di persone giuridiche e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in due soggetti occupanti salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 36 in conformità alla composizione del nucleo familiare anagrafico del contribuente.

Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione a disposizione di soggetti che hanno trasferito la residenza in RSA o in istituti sanitari e non locate, purché utilizzabili, il numero di occupanti è pari ad una unità.

5) Ai locali pertinenziali e non, dell'unità abitativa, di categorie c2 e c6 o comunque in categoria diversa dalla categoria A, condotti da persona fisica, non si applica la quota variabile della tariffa, ma si applica esclusivamente la quota fissa in base al numero dei componenti del nucleo familiare risultante in anagrafe per i residenti, e in base a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo per i non residenti.

6) La cantina, l'autorimessa o altro locale classificato catastalmente in categoria C2 o C6 o comunque in categoria diversa dalla categoria A condotto da persona fisica non residente e non in possesso di unità abitative nel comune di Guardistallo, si considera utenza domestica con un occupante; se gli stessi locali sono condotti da persona diversa da quella fisica si classificano come utenza non domestica e si applicherà la tariffa corrispondente.

Articolo 24

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n° 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 25

TARI TEMPORANEA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 70%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Articolo 27

INDIVIDUAZIONE

DELLE ZONE PERIMETRATE E DELLE ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero dagli utenti ubicati nelle zone indicate in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti ingombranti.
2. Tali zone sono individuate nell'allegato B che si considera parte integrante del presente regolamento e sono costituite dal centro urbano abitato e dagli insediamenti sparsi. Tali zone possono essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Per le utenze ubicate fuori dalle zone indicate e servite, di cui al comma 1 e all'allegato B, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto nella seguente misura percentuale:
4. Per le utenze ubicate fuori dalle zone indicate nell'allegato B purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto nella seguente misura percentuale:
70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1,5 km.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 36 e viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 28
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tassa rapportato ai giorni di effettivo disservizio.

Articolo 29
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Al fine di assicurare, nella modulazione delle tariffe, riduzioni per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche, può essere calcolato annualmente l'eventuale miglioramento della raccolta differenziata dall'ufficio tecnico competente rispetto all'annualità solare precedente in modo da riconoscerlo nel calcolo della relativa riduzione; la definizione dell'ammontare della percentuale avverrà contestualmente alla deliberazione tariffaria. Per tutti i rifiuti avviabili al recupero (Carta e Cartone, Ferro, Legno, Plastica e Vetro), conferiti dalle utenze domestiche direttamente al Centro di Raccolta, se istituito, con pesatura separata per tipologia, sarà riconosciuta, a congruaglio, una riduzione sulla quota variabile del tributo pari ad un centesimo di euro per ogni Kg di materiale conferito.

Articolo 30
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 35% della quota variabile. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 31
REGOLAMENTAZIONE
PER IL COMPOSTAGGIO E MICROFILTRAZIONE ACQUA DA BERE UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- 1 Per le utenze domestiche che rinunciano al servizio porta a porta di ritiro dell'umido e provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico (compostiera , concimaia , cumulo)oppure tramite possesso di codice stalla avicola (4 unità a famiglia allegando all'istanza copia del certificato rilasciato dall' Asl) ,è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, aumentabile di un'ulteriore 10% se un familiare ha partecipato ai due corsi organizzati dal Comune sul compostaggio e sulla raccolta differenziata , inoltre per le utenze domestiche che si avvalgono di un impianto di Microfiltrazione dell' acqua da bere è prevista una riduzione del 30% della quota variabile ridotta al 15 % se già beneficiari di riduzione per compostaggio ,
- 2 Per le utenze non domestiche che rinunciano al servizio porta a porta di ritiro dell'umido e provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio (compostiera , concimaia , cumulo) oppure tramite possesso di codice stalla avicola (10 unità a utenza, allegando all'istanza copia del certificato rilasciato dall' Asl) ,è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, aumentabile di un'ulteriore 5% se il titolare dell'attività ha partecipato ai due corsi organizzati dal Comune sul compostaggio e sulla raccolta differenziata,ed inoltre ulteriore riduzione del 5% per uno dei seguenti requisiti: possesso di un impianto di Microfiltrazione dell'acqua da bere ,predisposizione del servizio Family Bag , uso di bottiglie Vuoto a Rendere
- 3 le riduzioni di cui al comma 1 e 2 partiranno dal giorno di presentazione di apposita istanza, a condizione che la stessa pervenga entro e non oltre la data di elaborazione del piano tariffario, dopo tale data, partiranno dal 1° gennaio dell'anno successivo. Inoltre deve essere allegata all'istanza, per quanto riguarda il microfiltraggio dell'acqua da bere , fattura dell' impianto o dei filtri accessori .
Per quanto riguarda il Family Bag e il Vuoto a Rendere deve essere allegata all'istanza il contratto o la ricevuta di acquisto del materiale per la realizzazione degli stessi.
Per le utenze domestiche fuori dal centro urbano la riduzione per il compostaggio viene attribuita d'ufficio , in quanto il servizio di porta a porta dell'umido non viene effettuato.

- 4 L'istallazione dell'impianto di microfiltraggio e la pratica del vuoto a rendere contribuirà alla riduzione dell'utilizzo di acqua in bottiglia di plastica
- 5 Il servizio di compostaggio domestico e non domestico e l'adesione al servizio Family Bag viene gestito con gli obiettivi di:
 - ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti ed aumentare la frazione organica recuperabile;
 - promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini di biocompostori;
 - Le disposizioni del presente articolo si applicano a:
 - a) gli scarti di frutta e verdura;
 - b) i gusci d'uovo sminuzzati;
 - c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta)
 - d) gli scarti di cibo;
 - e) i trucioli di legno;
 - f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
 - g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
 - h) i fiori recisi;
 - i) le foglie e gli sfalci d'erba;
 - j) la lettiera di piccoli animali;
 - k) le fibre naturali.

Il Comune promuove il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico e non domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche di seguito specificate:

L'utente è tenuto tramite compostiera , concimaia , cumulo o pollaio, ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica o non domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali di manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc..

- 1) Il Comune si impegna:
 - a) a riconoscere la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al presente articolo comma 1 - 2 ;
 - b) a monitorare il corretto utilizzo e a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente articolo.
- 2) Modalità di svolgimento del compostaggio :
 - a) il compostaggio deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente ed in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;
 - b) l'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo articolo;
- 3) Modalità di adesione:
 - a) per ottenere la detrazione sulla quota variabile l'utente domestico e non domestico deve dichiarare che non si avvale del servizio porta a porta del

ritiro dell'umido con apposita domanda nella quale certifica il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio e si impegna a praticare il compostaggio in modo continuativo; la domanda è valida anche per le annualità successive.

- 4) l'utente insediato nel centro urbano che non intenda più aderire all'iniziativa, e vorrà aderire al ritiro porta a porta dell'umido dovrà farne specifica richiesta presso l'ufficio tributi del Comune di Guardistallo
- 5) Albo compositori:
 - a) il Comune si impegna a redigere un albo compositori (compostiera, concimaia . cumulo, pollaio) contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.
- 6) Controlli e monitoraggio:
 - a) il personale comunale, anche attraverso il servizio di Vigilanza Urbana Comunale o tramite il personale del Gestore R.S.U. sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato. Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità.
- 7) Uso improprio e non conformità:
 - a) l'uso improprio o qualsiasi non conformità, che possa rendere l'utente non più in grado di effettuare il compostaggio, comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, della riduzione tariffaria. Se, eventualmente, la tassa risultasse già saldata per l'anno in corso, la percentuale di riduzione verrà recuperata l'anno successivo. La riduzione della tassa viene revocata con apposito atto del Responsabile del servizio.
- 8) conferimento non autorizzato:
 - a) quello effettuato inserendo nei biocompostori materiali difforni dal previsto. Viene quindi richiesto obbligatoriamente all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori di rifiuti o di materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

Articolo. 32

ESENZIONE A FAVORE DI NUOVE IMPRESE

1. Il presente articolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dall'articolo 52 d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le agevolazioni sulla tassa rifiuti (TARI), a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive .
2. Sono esentate dal pagamento del Tributo TARI per un periodo pari a anni uno, le nuove attività produttive che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2022;
3. Tale esenzione, viene applicata agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo di tale tributo, per lo svolgimento di una nuova impresa. Tale esenzione cessa di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati ad imposizione e tassazione ordinaria al termine del primo anno decorrente dall' inizio attività;
4. Tale esenzione non è cumulabile con quelle previste dal presente regolamento;
5. Tale riduzione viene finanziata attraverso la costituzione di un apposito fondo di bilancio.

6. Possono beneficiare della agevolazione di cui al presente articolo i soggetti passivi della tassa sui rifiuti TARI, che inizieranno una nuova attività nel Comune di Guardistallo nel periodo decorrente dal 01.01.2022 e sulle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione: • A10 Ufficio • C1 Negozi e botteghe • C2 Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all'attività) • C3 Laboratori di arti e mestieri • D1 Opifici • D2 Alberghi e pensioni • D3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili • D5 Istituti di credito, • D7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; • D8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, comprese le unità commerciali che operano nella grande distribuzione;
7. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva dal 1 gennaio 2022 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio della esenzione di cui al presente articolo, dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
8. Si precisa che non sono considerate nuove attività, i meri trasferimenti di sede, nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione, il subentro e la cessione di impresa.
9. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Guardistallo, nel medesimo immobile oggetto della esenzione di cui al presente articolo.
10. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 7 del presente articolo.
11. I soggetti dichiaranti che intendono usufruire della esenzione di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalla stessa, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assorbimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed inoltre non devono essere morosi relativamente ai tributi del Comune di Guardistallo.
12. Il soggetto che intende usufruire della esenzione di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Guardistallo, entro il termine perentorio di presentazione della denuncia, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti;
13. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia della esenzione di cui al presente articolo. Tale agevolazione decade in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;
14. I soggetti che usufruiscono della esenzione di cui al presente articolo, sono, comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di, TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;
15. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 12.
16. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 12 del presente articolo.
17. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di legge.

Articolo 33

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1) Ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sono previste le seguenti agevolazioni ed esenzioni nella parte fissa e variabile della tariffa:

a) Esenzione per le abitazioni occupate da persone residenti sole o riunite in nuclei familiari assistenziali autogestiti, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati, con dichiarazione ISEE sotto € 5.000;

b) Riduzione del 35% del tributo per unico occupante residente ultrasessantacinquenne con ISEE fino ad € 9.000,00; riduzione del 35% del tributo per nucleo familiare di almeno due persone residenti ultrasessantacinquenni con ISEE fino ad € 10.000,00;

c) Riduzione del 50 % per abitazioni occupate da portatori di handicap residenti con invalidità totale con una dichiarazione ISEE del nucleo familiare non superiore a € 17.000 ;

d) Riduzione del 15% per abitazioni occupate da nuclei familiari residenti con 5 o più componenti con ISEE fino ad € 25.000,00.

Le agevolazioni tariffarie devono essere richieste, mediate presentazione dell'ISEE in corso di validità e presentazione di apposita domanda, entro il 31 marzo dell'anno a partire dal quale si richiede l'agevolazione o entro il termine diverso, eventualmente, stabilito dal responsabile del tributo.

L'agevolazione decorre per l'anno in corso se presentata entro i termini ed è valida anche per gli anni successivi purché permangano le condizioni soggettive ed oggettive richieste; in caso di perdita dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione, il contribuente dovrà dichiararla all'ufficio tributi il giorno successivo in cui sono cessate le condizioni per l'agevolazione.

L'ufficio tributi provvede quindi al controllo e all'adeguamento dell'aliquota applicata in caso di riconoscimento della riduzione.

Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa nei limiti eventualmente stabiliti per legge e la loro copertura deve essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

I sopraindicati limiti ISEE possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

2.) Ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

La riduzione tariffaria di cui al comma 2 compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 34

AGEVOLAZIONI TARI CONNESSE A SITUAZIONI DI EMERGENZA SANITARIA ED EMERGENZIALI

1. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe annuali potranno essere approvate eventuali agevolazioni TARI sia per le utenze domestiche al fine di tener conto di situazioni di disagio economico conseguenti al permanere dell'emergenza sanitaria sia per le utenze non domestiche che a causa dell'emergenza sanitaria sono state assoggettate a provvedimenti nazionali e/o regionali di sospensione o di limitazione della tipologia di attività prevalente esercitabile o che ne hanno anche indirettamente subito le conseguenze aventi natura tecnica attuativa del principio del "chi inquina paga" al fine di tener conto della minore quantità di rifiuti producibili nel periodo di sospensione o limitazione dell'attività.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 potranno in ogni caso essere approvate eventuali agevolazioni TARI sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche connesse a situazioni emergenziali, definite da provvedimento nazionale e/o regionale.
3. le agevolazioni di cui ai commi precedenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, e/o sino a concorrenza degli eventuali fondi attribuiti al Comune finalizzati alla concessione delle misure agevolative, fatta salva in ogni caso la possibilità di concedere le suddette riduzioni in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013.
4. Con il provvedimento deliberativo saranno definite le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, mediante applicazione automatica ovvero tramite l'eventuale presentazione di apposita istanza nel rispetto dei criteri di semplificazione per il contribuente.

Articolo 35

CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 33 non sono cumulabili e si applicherà la riduzione più favorevole per il contribuente.

Articolo 36

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso al fine di favorire gli adempimenti dell'ufficio competente. Resta fermo il termine della dichiarazione al 30 giugno dell'anno successivo dalla data di variazione della detenzione o del possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ai fini dell'attività di accertamento. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio tributi o essere inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento

d'identità, o per posta elettronica o per PEC scannerizzata con allegata copia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta oppure dalla data di spedizione risultante dal timbro postale oppure alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dal momento della ricevuta a mezzo PEC.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Generalità del precedente occupante;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine

dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Articolo 37

RISCOSSIONE

1. La tassa comunale sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato come previsto dall'art. 1 comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 e comunque secondo la forma di pagamento altrimenti decisa dal responsabile del tributo in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Ai fini della riscossione spontanea della tassa è elaborata una lista di carico dei contribuenti, approvata con determinazione del Responsabile del Tributo, con cui viene liquidato ordinariamente la TARI dovuta.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in base alle rate e alle scadenze stabilite dall'organo competente e secondo le modalità stabilite per legge. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso verranno calcolati a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo. L'importo complessivo della tassa annua dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
Al contribuente che non versi, alle prescritte scadenze, le somme indicate nell'invito di pagamento è inviato un sollecito di pagamento con indicata la somma da versare in un'unica rata entro la scadenza fissata dall'organo competente. In caso di inadempimento si procederà ad attività di accertamento secondo i termini e le modalità previste per legge.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 1 comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 47 e di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità, che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

Articolo 38

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento della tassa sui rifiuti possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento della tassa può essere disposto in base alla normativa vigente che ne individua competenze e funzioni.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, secondo le disposizioni previste dall'art. 1 comma 796 della legge 160 del 27/12/2019 o secondo disposizioni eventualmente deliberate dall'ente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

Articolo 39

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 36 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari o richieste dati, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica o entro il termine definito dal responsabile del tributo;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente in particolare anche degli agenti di polizia municipale;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti o delle comunicazioni di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti o delle comunicazioni relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti o di altra tipo di attività economica;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

Articolo 40

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Articolo 41

NORME FINALI E DI RINVIO

- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
- 3 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 4 I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 42

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022

**ALLEGATO A TABELLA CATEGORIE ATTIVITA' CON OMOGENEA
POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

TABELLA CATEGORIE ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI
PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita diretta
5	Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati ad attività turistica ricettiva con ristorazione
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence e agriturismo senza ristorazione
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed altri istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacie, tabacchi, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, officina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO B
INDIVIDUAZIONE ZONE DI RACCOLTA

ABITAZIONI DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SERVITE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

CENTRO URBANO
CASINO DI TERRA
S.P.POGGETTO
S.P.3 COMUNI
S.P. 5 COMUNI
S.P. CAMMINATA
VIA VIC. S.AGATA
VIA VIC.VALLICORATI
VIA VIC.DEI PODERI
VIA VIC.POGGIO COIONE
VIA VIC.CERRETELLE
VIA VIC.MIGLIARINO
VIA VIC.CAVINA

FABBRICATI ENTRO 1500 MT DAL PIU' VICINO CONTENITORE DI RACCOLTA SERVITO..